

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 342 Del 07-11-18
Reg. generale 342

Oggetto: SISMA 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI - MESSA IN SICUREZZA DI GIARDINO PUBBLICO IN CORRISPONDENZA DELLA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN C.DA LAGO - INCARICO PROFESSIONALE

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di Montalto delle Marche;
- che nella serata del 26 ottobre 2016 il territorio comunale è stato interessato da altre due fortissime scosse che hanno causato nuovi ingenti danni e molta apprensione tra la popolazione;
- che in data 30/10/2016 si è verificato un ulteriore evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza comunale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225 e ss.mm.ii., per la durata di 180 giorni, ossia fino al 21 febbraio 2017 e prorogato fino al 28 febbraio 2018, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Viste le ordinanze:

- N.388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "primi provvedimenti urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- N.389 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "ulteriori provvedimenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- N.391 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio del Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- N.392 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio del Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016".
- N.393 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- N.394 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle " Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- N.396 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle " Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

- N.399 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle " Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Visti in particolare:

- l'art.1 della predetta Ordinanza n.388 del 26/08/2016 in cui è previsto che "I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione:
 - o degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
 - o delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
 - o degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.";
- l'art.5 "Deroghe" della predetta Ordinanza n. 388 del 26/08/2016;
- l'art.5 "Disposizioni concernenti il D.Lgs: 50/2016 per attività e interventi urgenti" della predetta Ordinanza n.394 del 19/09/2016;

Visti, inoltre, gli indirizzi emanati dal Dipartimento Protezione Civile, nella persona del capo dipartimento, Fabrizio Curcio, prot.n.UC/TERAG16/0044298 del 03/09/2016, dai quali si evince che "le categorie di spesa che possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività" indicate nel periodo sopra riportato, sono le seguenti:

1. soccorso e prima assistenza alla popolazione;
2. allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;
3. gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
4. trasporti pubblici e privati;
5. sistemazioni alloggiative alternative;
6. noleggio e movimentazione materiale e mezzi;
7. misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza, sia in amministrazione diretta;
8. contributi di autonoma sistemazione;
9. gestione rifiuti in conformità alla disciplina prevista.

Vista la comunicazione della regione Marche, Servizio Protezione Civile, Soggetto attuatore sisma 2016 pervenuta il 03.07.2018 prot. 5010 in cui si davano indicazioni operative al fine di richiedere i GTS straordinari per le operazioni di messe in sicurezza;

Considerate la richiesta dei GTS straordinari di questo ente inviata il 06.07.2018 prot. 5111 alla Regione Marche settore Protezione Civile e alla Soprintendenza e la successiva risposta della Regione Marche in cui si inviavano i relativi contatti;

Visto il sopralluogo redatto il 19.07.2018 a cui è seguito verbale di sopralluogo pervenuto a questo ente il 10.10.2018 prot. 7114 in cui si evince che nel giardino in prossimità della casa parrocchiale si è aperta una voragine per via del crollo della volta di una grotta sottostante e si necessita di progettazione mirata al fine di mettere in sicurezza l'intera area;

Considerato che questo ente, al fine di provvedere alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini deve provvedere alla messa in sicurezza di tale immobile;

Preso altresì atto:

- che questo comune deve redigere la progettazione per la messa in sicurezza di alcuni interventi per la messa in sicurezza di varie aree del comune;
- che l'ufficio tecnico Comunale è attualmente in sofferenza stante l'enorme carico di lavoro legato, in particolare, alle attività conseguenti gli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;
- che l'ufficio tecnico del Comune di Montalto delle Marche deve necessariamente ed urgentemente eseguire una serie di attività prioritarie per consentire il prosieguo delle procedure post-emergenza, tra le quali:
 - o gestione, archiviazione rilevazione danni e schede AEDES con sistema informatico ERIKUS;
 - o predisposizione atti conseguenti ai sopralluoghi e schede AEDES ordinanze e comunicazioni di agibilità;
 - o assistenza tecnico professionale alla cittadinanza e loro assistiti;
 - o rendicontazione dei lavori di somma urgenti ultimati;
 - o gestione, assegnazione e liquidazione dei CAS;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di affidare a professionista esterno il servizio tecnico inerente il rilievo e la progettazione degli interventi di messa in sicurezza del manufatto edilizio anzidetto e danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

Visto l'art. 34 comma 5 della L. 229/2016, meglio disciplinato nell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 12/2017 in cui si precisa che le spese tecniche possono essere quantizzate nel 5% (oltre IVA e cassa) dell'importo dei lavori;

Atteso che l'importo da corrispondere al professionista esterno non può essere superiore al 5% dell'importo dei lavori oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%;

Visto l'art.5 comma 3 della sopra menzionata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26/08/2016, in cui viene stabilito che "per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli art. 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture (Codice); A tal fine, il limite di cui al comma 1 dell'art.163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in euro 400.000,00";

Visti:

- L'art. 31 C.8 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti) che dispone:
 - o Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

- l'art.36 C.2 lett. a) del D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti) che dispone:
 - o Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art.37 C.1 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 (nuovo codice dei contratti) che dispone:
 - o Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;

Ritenuto, per le motivazioni sopraindicate, di procedere al fine di abbreviare i tempi di appalto del servizio tecnico in esame all'affidamento diretto, avvalendosi delle previsioni degli artt.31 C.8, 36 C.2 lett. a) e art.37 C.1 del D.Lgs 18/04/2016 n.50;

Considerato che, in merito all'appalto del servizio tecnico inerente il rilievo e la progettazione degli interventi di messa in sicurezza del giardino della casa canonica sita in località Valdaso danneggiata a seguito del sisma del 24/8/2016 e seguenti, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e D.P.R. 207/2010, è stato contattato il Geologo Angelici Alessandra con studio in Montalto delle Marche (AP) in C.da Carpineto n. 6/A, Cod. Fisc. NGLLSN80H63H769K P.IVA 02089450445 iscritto all'ordine dei Geologi della provincia di Ascoli Piceno al n. 819 tecnico di fiducia che ha svolto con professionalità, immediatezza, efficienza, buoni risultati ed a prezzi concorrenziali analoghi servizi tecnici per altri enti;

Considerato inoltre che:

- il summenzionato professionista conosce bene lo stato dei luoghi, l'entità del servizio tecnico da svolgere e risulta quindi particolarmente idoneo all'espletamento in breve tempo dell'incarico da affidare;
- che in riferimento all'incarico da affidare, il sopraindicato professionista ha accettato la proposta economica dell'onorario pari al 5% dell'importo dei lavori oltre contributo cassa ed IVA;

Verificata l'esperienza e la capacità professionale del precitato professionista, in ordine all'incarico da affidare per quanto sopra esposto e dall'analisi del curriculum professionale già agli atti comunali;

Ritenuto:

- il Geologo Alessandra Angelici tecnico idoneo all'espletamento dell'incarico da affidare;
- congruo l'onorario stabilito in considerazione dei tempi immediati per redigere la progettazione e della necessità di effettuare un rilievo puntuale della zona dell'intervento;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (nuovo codice dei contratti);
- il D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. (parti ancora in vigore);
- il D.P.R. 207/2010 e s. m.;
- il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per quanto in premessa esposto l'affidamento dell'incarico del servizio tecnico in oggetto indicato a professionista esterno;
3. di affidare, avvalendosi delle disposizioni degli artt. 31 C.8, 36 C.2 lett. a) e art.37 C.1 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, , ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e D.P.R. 207/2010, è stato contattato il Geologo Angelici Alessandra con studio in Montalto delle Marche (AP) in C.da Carpineto n. 6/A, Cod. Fisc. NGLLSN80H63H769K P.IVA 02089450445 iscritto all'ordine dei Geologi della provincia di Ascoli Piceno al n. 819 il servizio tecnico inerente il rilievo e la progettazione di alcuni interventi per la messa in sicurezza del giardino della casa canonica sita in località Valdaso danneggiata a seguito del sisma del 24/8/2016 e seguenti, distinto catastalmente al foglio n. 11 particella n. 160 che arreca pericolo di crollo sulla via suddetta;
4. di precisare che il corrispettivo per il servizio tecnico sopra affidato sarà pari al 5% dell'importo dei lavori (oltre IVA e contributo cassa);
5. di dare atto che, stante l'attuale situazione di emergenza ed al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza della popolazione colpita dal sisma strettamente necessari ai sensi di quanto disposto dall'art.1 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.388 del 26/08/2016, si è proceduto in piena osservanza di quanto previsto dagli articoli citati in premessa del Codice dei Contratti Pubblici;
6. di dare atto che:
 - a. la spesa complessiva troverà copertura nel QTE dei progetti di messa in sicurezza;
 - b. la spesa necessaria all'affidamento in argomento sarà oggetto di rendicontazione alla Regione Marche tra le spese ritenute ammissibili a seguito del sisma iniziato il 24/8/2016;
 - c. che il presente atto firmato da ambo le parti avrà valenza di contatto;
7. di provvedere agli obblighi di cui all'art.3 comma 5, della Legge 136/2010;

La presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INCARICATO

IL TECNICO

IL SINDACO
Tassotti Prof. Raffaele
Alessandra Angelici

Geol.

N°109

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 12-02-2019

al 27-02-2019

Dalla Residenza Comunale, li 12-02-2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 12-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi